



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENETO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>RUSSO</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>LAPICCIARELLA</u>	<u>PAOLO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MINELLI</u>	<u>GIOVANNI</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 535/2017
depositato il 03/04/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 681/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di PADOVA
contro:

difeso da:

SANTI UMBERTO
VIA N. TOMMASEO N. 8/A 35131 PADOVA

contro:

difeso da:

SANTI UMBERTO
VIA N. TOMMASEO N. 8/A 35131 PADOVA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 12/1T/013147/000/P001 IPOTECAR.-ALTRO 2012
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 12/1T/013147/000/P001 IRPEF-ALTRO 2012
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 12/1T/013147/000/P001 IVA-ALTRO 2012

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 535/2017

UDIENZA DEL

24/09/2019 ore 09:30

N°

962/2/19

PRONUNCIATA IL:

24/09/19

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24 OTT 2019

Il Segretario

Il Segretario di Sezione

Bellino Filippo

[Handwritten signature]

Svolgimento del processo

L'AG.E. - direzione provinciale di Padova - ha proposto impugnazione alla sentenza rubricata al N.681/16, 16.09 - 29.09.2016, della C.T.P. di Padova che aveva annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni in materia di imposte ipocatastali, di cui al N. 12/IT/013147, prot. N. 100448/2014, notificato, in data 17.10.2014, agli odierni appellati,

Con l'avviso di liquidazione ut supra, l'Ufficio, nella previsione dell'art. 69, commi 3 e 4, della legge N. 342/2000, assoggettava a tassazione in misura proporzionale con l'aliquota del 2%, per l'imposta ipotecaria, e con l'aliquota dell'1% per quella catastale, il valore dichiarato nell'atto stipulato il 25.09.2012, ai rogiti notaio ' _____, di cui al Rep. N. 557/00407, registrato in via telematica il 27.09.2012, al N. 13147, serie IT, di € 45.000,00 della rinuncia, a titolo gratuito, al diritto di comproprietà, da parte di _____, sull'immobile ubicato in _____, nella via _____ N.2, in catasto fabbricati, al foglio 31, particella 211/sub 93, categoria catastale A/2 e particella 211/sub 2, categoria C/6.

Il motivo, per il quale l'Ufficio sostiene la non spettanza dell'agevolazione della tassazione dell'atto di rinuncia con l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa, è dovuto al fatto che la fattispecie in causa, alias la rinuncia a titolo gratuito della quota di proprietà dell'immobile, non è contemplata nella disposizione agevolativa, di cui all'art.69, commi 3 e 4, della legge n.342/2000, che prevede espressamente che il trasferimento di proprietà derivi esclusivamente da successioni o donazioni.

Chiede, dunque, la riforma della decisione impugnata.

Si costituisce la controparte privata intimata svolgendo attività difensiva ed instando per la reiezione dell'appello dell'Ufficio.

Motivi della decisione

Il Collegio, vagliati gli atti di causa, esaminati i motivi di ricorso e le difese prospettati dalla parti, osserva che la fattispecie in causa costituisce donazione indiretta in quanto la rinuncia alla quota di comproprietà è fatta in modo da avvantaggiare, in via riflessa, l'altro comproprietario dell'immobile.

Si è, quindi, in presenza di rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà da parte di un soggetto, perché l'acquisto del vantaggio accrescitivo da parte dell'altro soggetto si verifica solo in modo indiretto attraverso l'eliminazione dello stato di compressione in cui l'interesse del soggetto contitolare si trovava a causa dell'appartenenza del diritto in comunione ad altro soggetto.



Orbene, nella fattispecie in causa, la rinuncia alla quota sulla proprietà dell'immobile di cui si controverte è stata effettuata da _____ a favore di _____, mediante estensione automatica della quota di comproprietà dal primo posseduta, a seguito dell'utilizzazione della rinuncia, istituto giuridico previsto dall'art. 1103 del c.c. (Cass. n. 3819/2015).

Da quanto precede, ritiene il Collegio che la fattispecie in causa, costituendo un'ipotesi di donazione indiretta avente gli stessi effetti della donazione, l'atto di cui è causa gode del regime agevolativo di cui all'art. 69, comma 3, legge 21.11.2000, n.342.

L'appello dell'Ufficio è, pertanto, infondato e va rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico dell'Ufficio, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello promosso dall'Ufficio e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata.

Condanna la parte soccombente alle spese di giudizio che liquida, a favore della parte vittoriosa, in complessivi € 230,00, dei cui € 200,00 per onorari di difesa di avvocato ed € 30,00 per rimborso spese forfetarie, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, ex D.M. giustizia n.55/2014.

Così deciso in Venezia, il 24 settembre 2019.

Il Presidente estensore

(Giuseppe Busso)